

ELEZIONI

Parlamento – Incandidabilità

Sul ricorso inteso a far valere la incandidabilità di un candidato risultato eletto al Parlamento nazionale sussiste la giurisdizione esclusiva della Giunta parlamentare per le elezioni.

Il potere-dovere della Giunta deriva dal principio della autodichia e trova applicazione anche in tema di incandidabilità per ragioni sussistenti al momento della proclamazione del candidato eletto (nella specie, in relazione alla mancata presentazione del certificato antimafia richiesto dalla legge).

Nel caso di omesso esercizio di tale potere-dovere, è esperibile il rimedio del ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione; ed è comunque doveroso investire la Corte costituzionale, da parte della stessa Giunta delle elezioni, ove si ritenga inesistente la relativa giurisdizione (verificandosi in tal caso un conflitto negativo di attribuzioni).

(ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione e istanza alla Giunta parlamentare per le elezioni)